

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4845 del 24/09/2018
Oggetto	L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE PERINO IN LOC. MOLINO FINONE DI VILLANOVA IN COMUNE DI BETTOLA PER ATTRAVERSAMENTO CON MEZZO MECCANICO CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA - SISTEB: PC18T0043
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5055 del 24/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - CONCESSIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI AREE DEMANIALI DEL TORRENTE PERINO IN LOC. MOLINO FINONE DI VILLANOVA IN COMUNE DI BETTOLA PER ATTRAVERSAMENTO CON MEZZO MECCANICO

CONCESSIONARIO: CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA - SISTEB: PC18T0043

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite;
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la L. R. n° 9 del 16/07/2015 art. 39;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazione n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 173 del 17/02/2014
- la Legge Regionale 27/07/2018 n.11, in particolare l'art. 7
- la Legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015, 99 del 30.12.2015 e 58 del 08/06/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE:

- l'istanza, assunta al prot. ARPAE al n° 8896 del 31/05/2018, del Consorzio di Bonifica di Piacenza, CF 91096830335, con sede legale in Piacenza, Strada Valnure n.3, nella persona del Presidente Fausto Zermani residente a Piacenza CF ZRMFST68P23G535I, volta all'ottenimento della concessione per l'occupazione temporanea di quattro giornate di tratto di area demaniale del torrente Perino loc. Molino Finone fronte mappali 7 e 4 del foglio 64 del C.T. del Comune di Bettola ad uso attraversamento con mezzi d'opera;
- la comunicazione, assunta al prot ARPAE n° 13355 del 3/09/2018, con la quale il sopra citato Consorzio comunicava l'urgenza di avviare la più presto i lavori, più volte sollecitati dalla prefettura di Piacenza;

VISTI gli elaborati allegati alla suddetta domanda e le integrazioni successivamente pervenute;

DATO ATTO che trattandosi di occupazione temporanea ai sensi dell'art 16 della L.R. n° 7/2004 non si è provveduto ad effettuare la pubblicazione sul BURER;

PRESO ATTO CHE :

- con nota assunta a prot. ARPAE n° 8001 in data 17/05/2018 l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po - sede di Piacenza, ha rilasciato nulla osta idraulico favorevole alla richiesta di che trattasi con prescrizioni;
- con nota assunta a prot. ARPAE n° 14268 in data 13/09/2018 il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna ha espresso l'esito positivo della valutazione d'incidenza, ma con prescrizioni;

DATO ATTO che il Consorzio di Bonifica di Piacenza:

- in data 30/05/2018 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 21/09/2018 ha versato l'importo di € 126,13 a titolo di canone mediante bonifico bancario intestato a Regione Emilia Romagna;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio al Consorzio di Bonifica di Piacenza della concessione richiesta;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

a) di rilasciare, per quanto di competenza, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, al Consorzio di Bonifica di Piacenza, CF 91096830335, con sede legale in Piacenza, Strada Valnure n.3, nella persona del presidente Fausto Zermani residente a Piacenza CF ZRMFST68P23G5351, per l'occupazione temporanea, per quattro giornate, di tratto di area demaniale del torrente Perino loc. Molino Finone fronte mappali 7 e 4 del foglio 64 del C.T. del Comune di Bettola ad uso attraversamento con mezzi d'opera;

b) di prescrivere il rispetto delle seguenti condizioni impartite dal Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po - sede di Piacenza con nota assunta a prot. ARPAE n° 8001 in data 17/05/2018:

- 1) l'alveo dovrà essere completamente sgombero da cumuli di materiale e cose di ogni tipo che potrebbero ostacolare il regolare deflusso delle acque in caso di piena del corso d'acqua;
- 2) è fatto divieto assoluto di asportare materiale ghiaioso e di alterare lo stato dei luoghi, mentre è necessario provvedere a fine lavori al ripristino degli stessi;
- 3) il Consorzio di Bonifica di Piacenza dovrà comunicare con congruo anticipo, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire la presenza dell'Autorità idraulica al momento della consegna dei lavori;
- 4) è fatto obbligo di adottare tutte le cautele necessarie al rispetto della fauna ittica durante l'esecuzione dei lavori, contattando preventivamente l'Ufficio pesca dell'Amministrazione regionale – sede di Piacenza;

c) di prescrivere il rispetto della seguente prescrizione impartita dal Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna con nota assunta a ARPAE n° 14268 in data 13/09/2018: *“il materiale litoide interessato dai lavori non potrà essere asportato dall'alveo ma solamente movimentato”*;

d) di impartire le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) la concessione si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e ambientale in specie per quanto riguarda la tutela della fauna ittica;
- 2) il Concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
- 3) è ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a

persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

4) ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni sicurezza idraulica; l'eventuale revoca della concessione, mentre non creerà alcun diritto per il Concessionario, comporterà per esso l'obbligo di rimanere, a sua totale cura e spesa, ogni cosa allo stato originale, nel termine temporale che gli verrà fissato;

5) ai sensi della L.R. n.7/2004 sono cause di decadenza:

- ◆ destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- ◆ mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- ◆ sub concessione a terzi;

6) per il rilascio della presente concessione è dovuto il pagamento di **canone** che, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni ed in base alle caratteristiche del tipo di uso richiesto, viene **definito in euro 126,13** già versato in sede istruttoria come descritto in premessa;

7) il concessionario è obbligato a tenersi informato sulle previsioni meteo attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia Romagna <https://allertamento.regione.emilia-romagna.it/hompage> al fine di valutare la necessità di interrompere ogni attività in ambito demaniale. Sono a totale responsabilità, carico e spese del concessionario le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità in relazione dell'attività svolta in ambito demaniale;

e) di stabilire che la presente concessione ha efficacia di un mese dalla data di adozione del presente atto;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Società concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti e non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Regionale per la sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Affluenti del Po, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna al Comune di Bettola per quanto di competenza.

Dott.ssa Adalgisa Torselli
(firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.